

Statuto della Confederazione fascista degli industriali.**TITOLO I. — COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.**

Art. 1. — La Confederazione fascista degli industriali, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dell'industria nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute degli esercenti imprese industriali ed aziende artigiane, dei proprietari di fabbricati e degli esercenti imprese affini od ausiliarie delle suddette che per disposizioni del Ministero delle corporazioni, siano attribuite alla sua competenza, nonché le Associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti le imprese inquadrate.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma e, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2. — La Confederazione cura il coordinamento della attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse, e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovrintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonché i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implicino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3. — Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonché l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale e dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4. — L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5. — L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonché quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II. — ORGANI SOCIALI.

Art. 6. — Sono organi della Confederazione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) i presidenti ed i Comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7. — Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto:

- a) dai presidenti delle Federazioni nazionali aderenti;
- b) dai delegati delle Federazioni nazionali nominati in numero di uno ogni 30.000 (o frazione non superiore ai 15.000) dipendenti dalle ditte associate, oltre i primi 30.000.

Per le seguenti Federazioni la nomina dei delegati sarà invece effettuata in base ai criteri di cui appresso:

1°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche: un delegato ogni 150.000 abbonati;

2°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche: un delegato per ogni 2 miliardi di Kwh, venduti;

3°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna: un delegato per ogni 4000 km. di linee esercitate;

4°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici: un delegato per ogni 20.000 km. di linee esercitate;

5°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: un delegato per ogni mezzo milione di tonnellate di stazza netta;

6°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei: un delegato per ogni 20.000 km. di linee esercitate.

Comunque ogni Federazione non può nominare più di otto delegati.

Le Federazioni rappresentanti i proprietari di fabbricati, gli artigiani ed i dirigenti di aziende industriali partecipano di diritto al Consiglio con otto delegati per ciascuna di esse.

Del Consiglio, oltre ai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge, fa altresì parte, di diritto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni provinciali nonché altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed invia straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purché il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8. — Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Giunta esecutiva.

Art. 9. — La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e di quattordici membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10. — La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa, sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informativi dei contratti collettivi e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'art. 2, lettera d), del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovrintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto, annualmente, nel suo seno, dalla Giunta esecutiva.

Presidente.

Art. 11. — Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

E' di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate in spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f)*, del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbono essere depositati, per il tramite della Confederazione, presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Art. 12. — Le cariche elettive della Confederazione sono gratuite e debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, membri di Consigli di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali od institori di aziende aderenti ad Associazioni sindacali confederate, e che posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Unioni provinciali.

Art. 13. — Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento, anche riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali, delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti fra le Unioni provinciali e le Federazioni od i Sindacati costituiti per quelle categorie che richiedono un particolare ordinamento o perchè debbono mantenere una distinta individualità ai sensi degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o perchè hanno unità tecnica aziendale eccedente la Provincia.

A ciascuna Unione è preposto un presidente coadiuvato da un Comitato costituito dai presidenti dei Sindacati aventi sede nel capoluogo della Provincia e dai capi dei gruppi interni eventualmente costituiti in seno ai Sindacati stessi.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 14. — Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il presidente della Unione è sostituito nell'esercizio delle sue attribuzioni da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente dell'Unione.

Spetta in particolare al presidente :

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali le categorie inquadrare nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il Comitato i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'articolo 2 lett. d) del presente statuto;

e) comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, o al comandante del Compartimento marittimo, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso le cennate autorità e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 15. — Il Comitato coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso;

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 16. — Il presidente dell'Unione potrà deliberare, sentito il parere del Comitato, la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 17. — La direzione dell'ufficio dell'Unione è affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente della Unione, a tutte le deliberazioni del Comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III. — PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 18. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori, che per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563; e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizi finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19. — Le entrate della Confederazione sono costituite :

- a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;
- b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20. — Sono spese obbligatorie :

- a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;
- b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
- c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono aver per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle associazioni aderenti.

Art. 21. — Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'art. 20 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV. — REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 22. — Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura o un Comando di Compartimento marittimo, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di stabilire.

Il presidente della Confederazione vigila affinché quando un contratto collettivo da stipulare debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in altre organizzazioni (cooperative) o regolate da norme speciali d'inquadramento (artigianato) l'organo stipulante dia preventiva notizia delle proposte e trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà chiedere che siano inserite norme particolari per le categorie da essa rappresentate.

Art. 23. — Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del Lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per una esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire in giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V. — DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 24. — Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 25. — La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocimento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 26. — Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione delle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha il diritto di ottenere copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27. — Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 28. — Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno le metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

E' salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29. — Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministero per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 30. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.